

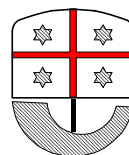


UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato D



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 3 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”

Azioni 3.1.1 e 3.2.1

Bando per la presentazione delle domande di accesso al fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa liguri

1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" e dell'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del PO FESR Liguria 2014-2020, il bando si propone di concorrere alla strategia di rilancio industriale e riqualificazione del sistema produttivo delle aree di crisi industriale non complessa liguri, individuate con deliberazione di Giunta n. 961/2016 e riconosciute con Decreto direttoriale MISE 19/12/2016.

2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), costituite e iscritte al Registro delle imprese, che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 2 al presente bando.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.

2. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) le imprese in difficoltà¹;
 - c) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi².
 - d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute.

3) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa localizzate nelle aree di crisi industriale non complessa liguri³ (Allegato 1) che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.
2. Gli investimenti devono essere riferiti a una o più attività economiche indicate nell'Allegato 2.

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

³ La proposta di elenco dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa è stata approvata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 961 del 28/10/2016. Con Decreto del Direttore Generale DGPICPMI e del Direttore Generale DGIAl del MISE del 19/12/2016 è stato pubblicato l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.

4) Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione i programmi d'investimento diretti allo sviluppo delle attività d'impresa.
2. Sono ammissibili le spese riferite a interventi avviati a far data dal 01/01/2021, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda.
3. Gli investimenti devono essere conclusi e la rendicontazione finale di spesa deve essere prodotta entro 14 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione. Tuttavia, qualora il suddetto termine scada oltre il 30/04/2023, esso è anticipato a tale data.
4. Ai fini del presente bando, l'avvio e la conclusione del programma d'investimento coincidono rispettivamente con il primo e l'ultimo titolo di spesa ammessi all'agevolazione.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 150.000 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili;
 - b. acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
 - c. opere edili ed impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
 - d. acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica. Sono ammissibili i mezzi mobili se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione (sono comunque esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi).
 - e. acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile;
 - f. prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per studi di fattibilità e piani d'impresa, per studi di valutazione d'impatto ambientale e per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, compreso le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo "e-business" e "e-commerce".
2. Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili solo se documentate da perizia giurata di stima redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo di acquisto non risulti superiore al prezzo di mercato. Nel caso di acquisto di immobile, la perizia dovrà attestare altresì la conformità dell'immobile alla normativa nazionale e dovrà essere prodotta apposita dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico nazionale ed europeo.
3. Le spese di acquisto di fabbricati già costruiti e per opere edili e impiantistiche di cui alle lettere b) e c)

sono ammesse nel limite massimo del 50% della spesa di investimento complessivo ammissibile.

4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile e ammissibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari a 500,00 euro.
5. Le spese riferite agli attivi immateriali sono ammissibili se gli stessi sono utilizzati esclusivamente nella struttura operativa dell'impresa interessata dall'investimento, se acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e se figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno 3 anni.
6. Gli attivi materiali e immateriali sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
7. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
8. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
9. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - f) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa;
 - g) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
 - h) l'acquisto di beni usati o rigenerati, salvo il caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 2, punto 49, del Regolamento 651/2014;
 - i) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
 - j) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
 - k) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
 - l) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili⁴;

⁴ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

10. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
11. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
12. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.
2. Il finanziamento agevolato, il cui importo massimo non può superare un milione di euro, è concesso nella misura del 75% dell'importo degli investimenti ammissibili.
3. Il finanziamento ha durata fino a otto anni, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di dodici mesi, e viene rimborsato con rate semestrali posticipate costanti con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
4. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate è fissato nella misura di un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,5%.
5. La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. SpA a suo insindacabile giudizio.
6. L'agevolazione concessa nella forma di finanziamento agevolato, espressa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) corrisponde alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al tasso agevolato.
7. Il contributo a fondo perduto è concesso fino alla misura massima del 25% dell'importo dell'investimento ammissibile ed è comunque determinato in relazione all'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, entro le soglie massime degli aiuti "*de minimis*" concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
8. La somma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto non può superare l'ammontare dell'investimento ammissibile.

9. Il calcolo dell'agevolazione viene effettuato a partire dal prestito rimborsabile. Ad esaurimento di una delle due risorse finanziarie stanziare (contributo a fondo perduto o prestito rimborsabile), il finanziamento potrà riguardare anche solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino rispettivamente al 75% dell'investimento ammissibile per il finanziamento a tasso agevolato e al 25% dell'investimento ammissibile per il contributo a fondo perduto.
10. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di domande ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente bando.
11. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", relativamente alle stesse spese ammissibili.

7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 21/09/2021 al giorno 08/10/2021.
2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", relative a:
 - a. dati generali dell'impresa;

- b. relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
 - c. relazione tecnico-economica - finanziaria dell'intervento proposto;
 - d. per le prestazioni consulenziali, scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato;
- e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
- e. copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando;
 - f. computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezziario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - g. elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.

- 2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
- 3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
- 4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

9) Istruttoria e criteri di valutazione

- 1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
- 2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del rapporto tra la nuova occupazione generata dall'intervento nell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione (nel periodo decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa) in termini di nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, nuovi posti di lavoro creati con contratto di apprendistato professionalizzante, posti di lavoro con contratto di lavoro dipendente trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato e la somma complessiva del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto richiesti:

nuova occupazione generata
finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto richiesti
- 3. Ai fini della valorizzazione della "nuova occupazione generata", viene assegnato un valore pari a 1 per ciascun nuovo posto di lavoro creato a tempo indeterminato, un valore pari a 0,8 per ciascun nuovo posto

di lavoro creato con contratto di apprendistato professionalizzante e un valore pari a 0,5 per ciascun posto di lavoro con contratto di lavoro dipendente trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato.⁵

4. Per gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda, il rapporto di cui al punto 2 viene incrementato di un valore pari al 25%.
5. Nel caso di parità è data priorità alle iniziative proposte da micro imprese. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in presenza di notaio.
6. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
7. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
8. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
9. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
10. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
12. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
13. Per le domande valutate positivamente, FI.L.S.E. SpA procede alla concessione, condizionata allo svolgimento della fase di contrattazione di anticipo prevista dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 28/07/2020 tra Regione Liguria, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e Confindustria Liguria. Il beneficiario è tenuto a trasmettere a FI.L.S.E. SpA, entro i successivi 45 giorni, la documentazione comprovante l'avvenuta contrattazione d'anticipo.

⁵ I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale (es. part time al 50% = 0,5)

14. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.
15. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
16. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
- a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda.
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.).
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.).
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando.
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma operativo.
6. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando, anche in termini di sostenibilità ambientale.
7. Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando.
8. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.
9. Capacità operativa, finanziaria e amministrativa del soggetto proponente.
10. Ubicazione dell'impresa nelle aree di crisi industriale non complessa (Dgr n. 961/2016 e riconosciute con Decreto direttoriale MISE 19/12/2016)
11. Rispetto delle tematiche e/o settori definiti dal bando.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 6.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Iniziativa diretta al mantenimento e aumento dei livelli occupazionali, anche in termini di posti di lavoro durevoli, di innalzamento della qualità e di uso efficiente delle risorse umane	Nuova occupazione generata dall'iniziativa: ⁶ 1. per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato con contratto di lavoro dipendente 2. per ciascun posto di lavoro creato con contratto di apprendistato professionalizzante; 3. per ciascun posto di lavoro con contratto di lavoro dipendente trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato	<u>2</u> <u>1</u> <u>0.5</u>
2	Valutazione tecnico-economica del progetto, in particolare congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: - Sufficiente - Discreta - Buona	<u>2</u> <u>3</u> <u>4</u>
3	Impatto ambientale dell'intervento (riduzione e abbattimento degli inquinanti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, ecc...) e miglioramento della sicurezza della produzione.	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
4	Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento	- avvio entro 3 mesi dalla presentazione della domanda - Avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda	<u>2</u> <u>1</u>
		- Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda - Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi dalla presentazione della domanda	<u>2</u> <u>1</u>
5	Processo di specializzazione produttiva che innalzi la competitività dell'impresa.	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
6	Introduzione dell'innovazione digitale nei processi aziendali, con passaggio da strumenti standard a più evoluti.	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
7	Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa, per una miglior presenza competitiva sui mercati di riferimento.	- Sì - No	<u>2</u> <u>0</u>
8	Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20/02/2014, n. 57	- Sì - No	<u>1</u> <u>0</u>

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale diretto (criterio 1), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede dell'intervento nelle Aree di crisi industriale non complessa.
2. Le agevolazioni saranno erogate, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- **1. erogazione del prestito a titolo di anticipazione**

⁶ I punteggi saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale

Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, il beneficiario può richiedere l'erogazione dell'intero prestito concesso, a titolo di anticipazione, previa presentazione di richiesta da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica. La richiesta deve essere corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento e che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto.

Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie e/o le polizze assicurative e/o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini della erogazione dell'anticipazione.

– **2. erogazione acconto**

Il beneficiario può richiedere un acconto, nella misura del 40% di ciascuna delle forme di agevolazione concessa o del solo contributo a fondo perduto (qualora il prestito agevolato sia stato erogato a titolo di anticipazione) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso. La richiesta di erogazione dell'acconto dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi online" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- relazione tecnico-economica sullo stato di avanzamento del programma d'investimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente comma 1;
- per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento dell'incarico relativi alle spese rendicontate;
 - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese, qualora la consulenza rendicontata sia già ultimata;
 - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore;

– **3. erogazione del saldo**

L'erogazione del saldo dell'agevolazione concessa o del solo contributo a fondo perduto (qualora il prestito agevolato sia stato erogato a titolo di anticipazione) avviene ad ultimazione dell'intervento. La richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via

telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema “bandi on line” e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi alle spese rendicontate;
- relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza della condizione di cui al precedente comma 1.
- per le sole prestazioni consulenziali:
 - copia contratti di affidamento incarico relativi alle spese rendicontate;
 - copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;
 - copia dell'eventuale certificato rilasciato dall'Ente certificatore.

3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

11) Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento e produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro i termini previsti al paragrafo 4 punto 3, conformemente alla proposta approvata;
- b) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- c) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

- d) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- e) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- h) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
 - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
 - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- j) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- k) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- l) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della concessione dell'agevolazione devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online (filseonline.regione.liguria.it).

12) Revoche

- 1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione, oltre alle ipotesi di revoca esplicitamente indicate nel precedente paragrafo, sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nel caso in cui:
 - a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", la cui quota ecceda l'importo totale della spesa sostenuta;

- c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a F.I.L.S.E. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili inferiori all'importo minimo ammissibile di cui al paragrafo 4 punto 5;
 - e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
 - f. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
 4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
 5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

14) Informativa sulla privacy

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.
La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C(2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.

2. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
3. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
4. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
5. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.
In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagelId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.
6. Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:
 - Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
 - La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdl@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.
 - Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
 - Filse SpA, gestore del presente bando, è nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.
7. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.

Allegato 1 - ELENCO DEI TERRITORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE NON COMPLESSA

SLL CHIAVARI

COMUNE	SLL
Borzonasca	709
Carasco	709
Chiavari	709
Cicagna	709
Cogorno	709
Coreglia Ligure	709
Favale di Malvaro	709
Lavagna	709
Leivi	709
Lorsica	709
Mezzanego	709
Moconesi	709
Ne	709
Neirone	709
Orero	709
Rezzoaglio	709
San Colombano Certenoli	709
Santo Stefano d'Aveto	709
Tribogna	709

COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI LA SPEZIA

COMUNE	SLL
Arcola	713
Bolano	713
Follo	713
La Spezia	713
Santo Stefano di Magra	713

COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI IMPERIA

COMUNE	SLL
Borgomaro	702
Caravonica	702
Chiusanico	702
Chiusavecchia	702
Dolcedo	702
Pieve di Teco	702
Pontedassio	702
Pornassio	702
Prelà	702
Rezzo	702
Vessalico	702

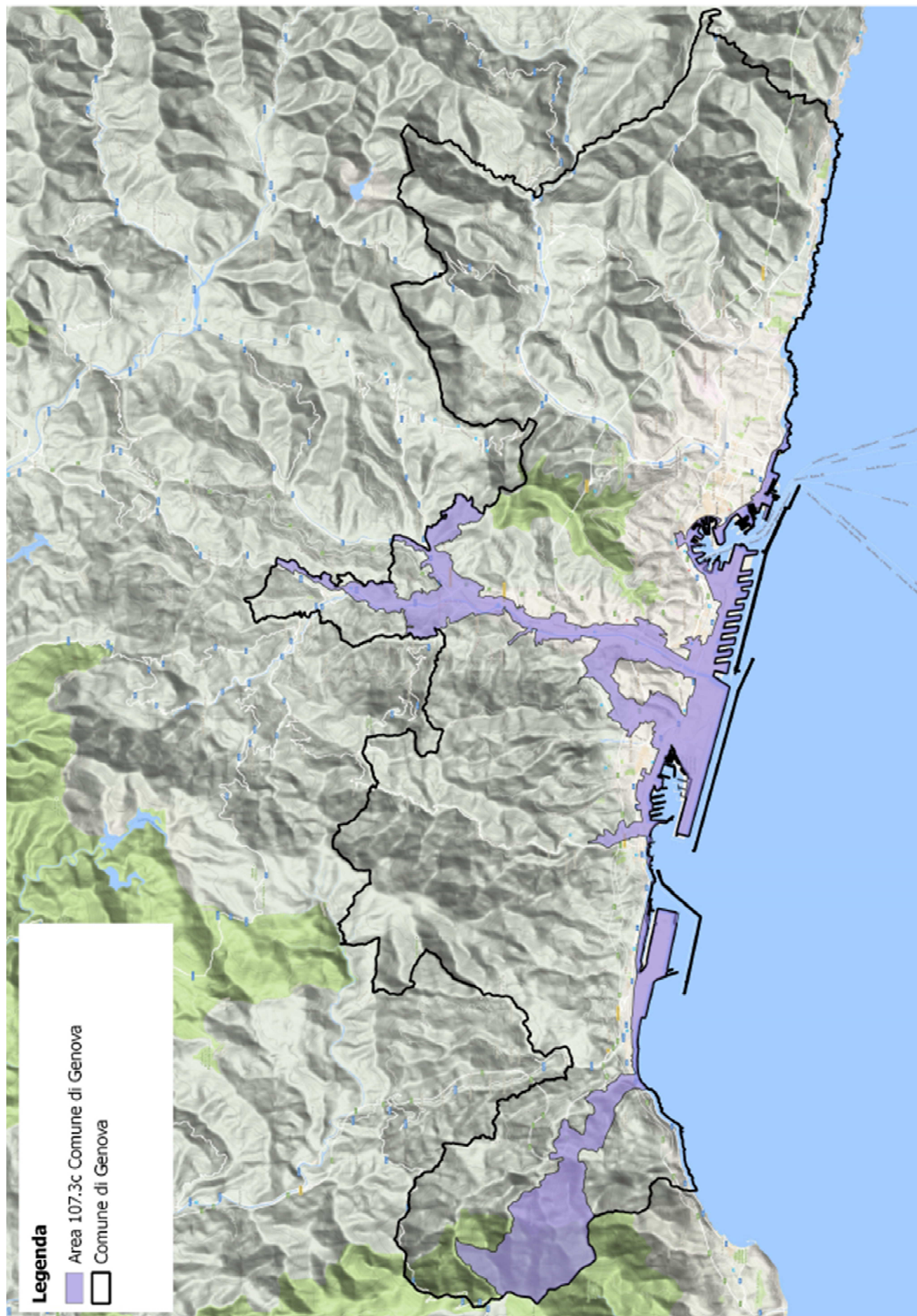
COMUNI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DEL SLL DI SESTRI LEVANTE

COMUNE	SLL
Casarza Ligure	712
Castiglione Chiavarese	712

SEZIONI CENSUARIE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

SLL	DENOMINAZIONE	Cod. Istat	COMUNE
710	GENOVA	10025	Genova

Sezioni di censimento							
24	477	702	908	997	1055	1196	3124
25	478	703	909	998	1056	1197	3564
26	479	712	910	999	1057	1198	3565
27	486	713	911	1000	1058	1199	3566
29	609	717	912	1001	1059	1200	3569
36	610	718	913	1002	1060	1201	3570
37	619	719	923	1003	1061	1202	3571
52	620	720	924	1004	1062	1203	3572
53	621	722	925	1005	1063	1204	3573
54	622	747	926	1006	1064	1205	3574
55	623	748	944	1007	1065	1206	3575
56	624	750	945	1008	1066	1207	3576
57	625	751	946	1010	1067	1208	3577
58	626	795	947	1012	1068	1209	3578
59	638	796	948	1013	1069	1210	3579
60	639	799	949	1014	1070	1211	3584
61	640	800	950	1015	1077	1212	3585
62	641	801	951	1016	1078	1214	3586
63	642	802	952	1017	1079	1234	3587
65	643	803	953	1018	1080	1236	3588
72	657	804	954	1019	1081	1239	3589
75	658	805	955	1020	1082	1269	3590
112	659	806	966	1021	1102	1270	3591
113	660	807	967	1022	1103	1271	3592
122	661	808	968	1023	1104	1272	3593
168	670	809	971	1024	1105	1273	3594
192	671	810	974	1025	1106	1274	3595
209	679	811	975	1026	1122	1275	3596
228	680	812	976	1027	1123	1277	3597
252	681	814	977	1028	1124	1278	3598
264	684	818	978	1030	1127	1304	3599
294	685	819	979	1036	1128	1305	3600
310	686	820	980	1037	1129	1306	3601
325	687	821	981	1038	1130	1307	3602
326	688	822	982	1042	1131	1308	3603
391	691	823	983	1043	1147	1309	3605
392	692	824	984	1044	1150	1384	3606
393	693	825	985	1045	1173	1385	3607
394	694	826	986	1046	1179	1386	3608
395	695	830	987	1047	1180	1561	3609
396	696	882	988	1048	1181	1562	3610
397	697	883	992	1049	1190	1563	
413	698	904	993	1050	1192	1567	
414	699	905	994	1051	1193	1925	
415	700	906	995	1052	1194	1968	
434	701	907	996	1053	1195	1970	



Allegato 2 – Elenco delle attività economiche ammissibili (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- Divisione 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- Divisione 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Ammissa tutta la sezione con esclusione dei seguenti codici:

- 10.2 "Lavorazione del pesce"
- Divisione 12 "INDUSTRIA DEL TABACCO"

SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DI MATERIALI (limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale)

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Ammessi esclusivamente il seguente codice:

- 55.10 "Alberghi e strutture simili"